



# Statuto Sociale abitcoop

approvato in assemblea straordinaria  
11 dicembre 2008

# Statuto

(Testo approvato dalla assemblea straordinaria del 11.12.2008)

## Titolo I

### Costituzione, sede, denominazione, adesioni, scopi, oggetto, durata.

- Art. 1 ●** E' costituita la società cooperativa edilizia di abitazione denominata **"ABITCOOP - COOPERATIVA DI ABITAZIONE DELLA PROVINCIA DI MODENA - Società Cooperativa"**.  
Ferma restando l'unica denominazione legale sopra riportata, la società potrà usare, per brevità, anche la sigla "ABITCOOP Soc. Coop."  
Essa ha sede nel Comune di Modena, all'indirizzo che risulterà dagli atti depositati presso il competente Registro delle Imprese.  
La cooperativa potrà esercitare la propria attività su tutto il territorio nazionale.  
Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire o sopprimere uffici, succursali, rappresentanze ed altre unità locali, osservate le norme di legge al riguardo.  
La Cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, si iscrive a tutti gli albi, elenchi, registri, enti e simili la cui iscrizione è obbligatoria e potrà iscriversi anche a tutti quelli la cui adesione sia necessaria, utile od opportuna per il miglior perseguimento dello scopo mutualistico e per l'esercizio delle attività previste dal suo oggetto sociale.  
La Cooperativa aderisce, accettandone gli statuti, alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, alle Leghe delle Cooperative e Mutue territoriali ed alle associazioni di settore.
- Art. 2 ●** La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità, senza fini di speculazione privata, nè di lucro.  
Essa ha lo scopo di soddisfare i bisogni abitativi, immediati e futuri, dei propri soci, a condizioni economiche, qualitative e di garanzia possibilmente migliori rispetto a quelle ottenibili sul mercato.  
In particolare la cooperativa si propone di fare acquisire ai propri soci la proprietà di immobili residenziali, e, in via strumentale od accessoria, la loro disponibilità, anche al fine di favorirne successivamente l'acquisizione in proprietà.  
La cooperativa, che ha per scopo di consentire ai soci l'acquisizione della casa di abitazione, si propone anche di migliorare la condizione abitativa dei soci nel tempo, con nuove soluzioni abitative adeguate al variare delle esigenze dimensionali, tipologiche e di localizzazione, senza quindi esaurire il rapporto societario con la prima assegnazione.  
La Cooperativa, nell'ambito dei principi della mutualità fra i soci, anche intergenerazionale, si propone il suo sviluppo e il suo rafforzamento, anche patrimoniale, nonché lo sviluppo, il rafforzamento e l'unità del movimento cooperativo e la diffusione fra i soci dei principi di mutualità e solidarietà.  
Per raggiungere lo scopo sociale la Cooperativa, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, ha per oggetto caratteristico l'edificazione, sia in regime convenzionato che non convenzionato, e la ristrutturazione o il recupero di immobili residenziali e loro pertinenze, da assegnare ai propri soci in proprietà individuale, anche superficiaria, o in godimento o, in via occasionale o strumentale, in altre forme contrattuali.  
La cooperativa opererà pertanto in favore dei propri soci quale cooperativa edilizia di abitazione prioritariamente a proprietà divisa e, accessoriamente, a proprietà indivisa temporanea e, in via del tutto eccezionale, a proprietà indivisa permanente.  
La Cooperativa può svolgere tutte le attività connesse con gli interventi pubblici in materia di edilizia economica popolare e residenziale, fermi restando, in questo caso, per i Soci assegnatari di alloggi, i requisiti personali prescritti dalla vigente normativa.  
La Cooperativa può svolgere qualunque altra attività complementare, connessa o affine,

e comunque strumentale, a quelle sopra elencate, ivi compresa la prestazione di servizi che favoriscano ed aiutino i soci negli adempimenti burocratici, nell'acquisizione di finanziamenti nonché nella ricerca, nella scelta e nella definizione tipologica di abitazioni, anche nei casi in cui la Cooperativa non fosse in grado di esaudire direttamente le richieste dei soci stessi.

Per la realizzazione delle sue finalità, la cooperativa potrà, fra l'altro ed a titolo indicativo:

- a) acquisire, anche tramite permuta o partecipazione a gare e ad aste, aree e fabbricati, in proprietà, in diritto di superficie o in altro diritto reale;
- b) realizzare, recuperare e ristrutturare fabbricati residenziali, anche con soluzioni sperimentali ed innovative, ed altre opere infrastrutturali, immobiliari, funzionali od utili agli insediamenti;
- c) cedere, locare e permutare immobili e diritti immobiliari, costituire diritti reali immobiliari;
- d) alienare sia unità immobiliari a destinazione non abitativa, realizzate nell'ambito delle iniziative abitative, sia immobili non utilizzati;
- e) effettuare tutte le operazioni negoziali, commerciali e finanziarie necessarie o strumentali o utili al perseguimento degli scopi sociali e, a tale fine, a titolo meramente esemplificativo, essa potrà anche:
  - assegnare appalti ed incarichi professionali, stipulare tutti i contratti, acquistare tutti i servizi, i materiali ed i beni strumentali necessari per l'attività;
  - contrarre mutui;
  - chiedere ed utilizzare contributi, sotto qualsiasi forma;
  - dare adesione ad enti e ad organismi in genere, ivi comprese società cooperative e non, consortili, assicurativi, finanziari, mutualistici, previdenziali, assistenziali e fidejussori, in particolare se diretti a consolidare e a sviluppare il movimento cooperativo, il progresso dell'edilizia, il contenimento energetico e simili;
  - costituire, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in enti, associazioni di imprese ed anche in società di capitali, specie se svolgono attività analoga o comunque accessoria all'oggetto sociale della cooperativa;
  - concedere e ricevere avalli, fidejussioni, ipoteche e qualsiasi altra garanzia, nell'interesse della società, dei soci, nonché a favore di altre cooperative o di società partecipate.

La cooperativa, al fine di meglio perseguire lo scopo mutualistico, può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

La Cooperativa potrà inoltre raccogliere prestiti dai soli soci, esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, in conformità alle leggi e alle relative norme attuative tempo per tempo vigenti ed in particolare, attualmente, a quelle definite dall'art. 11 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e relativi provvedimenti di attuazione. Le modalità di svolgimento di tale raccolta sono definite con apposito regolamento interno. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico, sotto qualsiasi forma.

**Art. 3 ●** La durata della Cooperativa é fissata fino al 31 trentuno dicembre 2080 duemilaottanta e potrà essere prorogata, o anticipatamente sciolta, in conformità alle leggi al tempo vigenti.

## Titolo II Soci

**Art. 4 ●** Il numero dei soci é illimitato, ma non può essere inferiore al numero minimo stabilito dalle vigenti leggi o dalle disposizioni regolanti gli albi, i registri, gli elenchi e simili ai quali la Cooperativa debba o intenda essere iscritta.  
Possono essere soci le persone fisiche che, non avendo interessi contrastanti e non esercitando in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa,

intendono concorrere all'assegnazione di immobili residenziali e delle relative pertinenze. I requisiti soggettivi eventualmente richiesti dalle disposizioni agevolative di cui la cooperativa si avvalga, non costituiscono condizioni per l'assunzione della qualifica di socio, ma unicamente requisiti per beneficiare delle attività mutualistiche realizzate con il ricorso a tali agevolazioni.

**Art. 5 ●** Chi intende diventare socio dovrà farne domanda scritta al Consiglio di Amministrazione della cooperativa specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza e, se diverso, domicilio;
- b) attività svolta, con dichiarazione di non esercitare in proprio imprese effettivamente concorrenti con la Cooperativa;
- c) le proprie esigenze abitative;
- d) l'ammontare del capitale sociale che intende sottoscrivere;
- e) di essere a conoscenza dello statuto sociale e dei regolamenti interni della cooperativa e di accettarne integralmente il contenuto;
- f) ogni altra eventuale informazione o documento che il Consiglio di Amministrazione ritenesse utile per l'instaurazione del rapporto sociale e per la programmazione dell'attività.

La domanda, sottoscritta dal richiedente, dovrà essere presentata direttamente presso gli uffici della società o spedita per raccomandata con avviso di ricevimento alla sede della Cooperativa.

Sull'accoglimento della domanda di ammissione delibera il Consiglio di Amministrazione. Le delibere sono adottate, rispettando l'ordine di ricevimento delle domande di adesione, entro sessanta giorni dalla data della domanda.

L'ammissione deve essere comunicata agli interessati ed annotata nel Libro Soci, ai sensi dell'art. 2528 del Codice Civile, ed ha efficacia dal momento in cui il socio ammesso abbia effettuato il primo versamento della quota di capitale sociale sottoscritta. In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli Amministratori devono, entro 60 sessanta giorni, comunicare la deliberazione motivata di rigetto all'interessato, il quale, entro i successivi 60 sessanta giorni, può presentare istanza alla Società affinché sulla domanda di adesione si pronunci l'Assemblea; ove l'Assemblea non venga appositamente convocata, l'esame della domanda viene effettuato nella prima successiva Assemblea.

**Art. 6 ●** I soci devono:

- sottoscrivere una quota sociale di valore nominale mai inferiore o superiore alle misure indicate al seguente art. 10 dieci e versarla nei termini indicati nello stesso articolo;
- versare il sovrapprezzo di cui all'art. 2528, secondo comma, del codice civile, nella misura eventualmente stabilita dalla Assemblea ed indicata nella comunicazione di ammissione;
- comunicare per iscritto alla Cooperativa ogni variazione intervenuta nel proprio domicilio e negli altri dati e indicazioni forniti al momento della ammissione;
- versare gli apporti finanziari ed i corrispettivi relativi ai rapporti mutualistici instaurati, nella misura e con le modalità previste dai regolamenti interni che li disciplinano e dagli atti sottoscritti;
- osservare lo statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello che gli stessi hanno comunicato in forma scritta.

**Art. 7 ●** I soci che siano in regola con i versamenti dovuti, a qualsiasi titolo, alla società, hanno diritto:

- di votare nelle Assemblee;
- alla nomina, attiva e passiva, alle cariche sociali;
- ad usufruire di tutte le attività mutualistiche svolte dalla Cooperativa con le modalità

stabilite dai regolamenti interni e dalle delibere degli organi sociali, nel rispetto del principio della parità di trattamento e delle normative vigenti;

- di esaminare il libro dei soci ed il libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee;
- quando lo richieda almeno un ventesimo del numero complessivo dei soci, di esaminare, attraverso un rappresentante, il libro delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e dell'eventuale Comitato Esecutivo.

**Art. 8** ● Lo scioglimento del rapporto sociale nei confronti dei singoli soci si verifica per recesso e per esclusione nonché per causa di morte.

Oltre che nei casi di legge, può recedere il socio che non sia più interessato al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto, con raccomandata, anche a mano.

Il recesso del socio non può essere parziale.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrono i motivi che, a norma di legge o del presente statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto, sia per quanto riguarda il rapporto sociale sia per quanto riguarda i rapporti mutualistici, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

L'esclusione può essere deliberata nei casi di legge o quando il socio:

- abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- non ottemperi alle disposizioni di legge, del presente statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni degli organi sociali della Cooperativa;
- non adempia puntualmente alle obbligazioni che derivano dal rapporto mutualistico e da ogni atto stipulato con la società;
- si renda moroso, anche dopo formale sollecitazione e diffida, nel versamento della quota sociale sottoscritta o nel pagamento di altri debiti contratti verso la Cooperativa;
- in qualunque modo arrechi grave danno materiale alla Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o per l'attuazione dell'oggetto sociale o per il buon funzionamento dell'attività.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione ha effetto dalla annotazione nel libro soci e determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la società.

In caso di morte di un socio, gli eredi non subentrano nella partecipazione del socio defunto.

I regolamenti interni definiscono i casi, le condizioni e le modalità di prosecuzione, da parte degli eredi che siano soci o abbiano i requisiti per essere ammessi a soci, nei rapporti mutualistici in corso con il socio defunto al momento del decesso.

I soci receduti o esclusi e gli eredi dei soci defunti hanno soltanto il diritto, come per legge, al rimborso delle quote di capitale sociale da essi effettivamente versate ed eventualmente rivalutate ai sensi dell'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio sociale nel corso del quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato e senza alcuna partecipazione alle riserve. La liquidazione non comprende il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo versato.

Il rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio credito di qualsiasi natura, deve essere effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio precedentemente indicato.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto alla liquidazione e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

In cinque anni, decorrenti dai centoottanta giorni sopra detti dalla data dell'approvazione del bilancio predetto, si prescrive il diritto al rimborso.

- Art. 9 ●** Le deliberazioni in materia di ammissione, di recesso e di esclusione sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, che provvede ad annotarle nel libro soci, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del precedente art. 5 cinque.
- Le deliberazioni di ammissione, di recesso e di esclusione devono essere comunicate per iscritto agli interessati, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano.
- Contro le delibere del consiglio di amministrazione, sia di rigetto della dichiarazione di recesso, sia di esclusione, o contro la delibera della assemblea di rigetto della domanda di adesione il socio può proporre opposizione nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, con le procedure previste dal Titolo Sesto del presente statuto.

## Titolo III Capitale sociale, patrimonio sociale, clausole mutualistiche

- Art. 10 ●** Il capitale sociale è variabile ed illimitato, ed è costituito da un numero illimitato di quote indivisibili, una per ogni socio, corrispondente al numero complessivo dei soci.
- La quota sociale di ciascun socio non potrà essere di valore nominale né inferiore né superiore, rispettivamente, al minimo ed al massimo stabiliti dalla legge, né mai inferiore a Euro 50,00 cinquanta e centesimi zero.
- La quota sociale inizialmente sottoscritta e le successive eventuali sottoscrizioni in aumento, dovranno essere versate non oltre un mese dalla data di accettazione della adesione o di sottoscrizione dell'aumento, qualora non siano già state depositate.
- Art. 11 ●** Le quote sociali sono sempre nominative.
- Esse non possono essere sottoposte a pegno, a vincolo, a sequestro convenzionale e simili, né possono essere cedute a terzi o ad altri soci e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la Cooperativa stessa.
- Art. 12 ●** Il patrimonio sociale è costituito:
- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali, ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti di cui al precedente art. 10 dieci;
  - dalla riserva legale, formata con le quote degli utili netti annuali di cui all'art. 18 diciotto;
  - da eventuali riserve straordinarie;
  - da ogni altro fondo di riserva costituito o previsto per legge;
  - dall'eventuale sovrapprezzo di cui al precedente art. 6 sei.
- Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti delle quote sociali rispettivamente sottoscritte.
- Art. 13 ●** La Cooperativa non può distribuire ai soci dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato, né superiore alla misura massima prevista dalle disposizioni di legge in materia di requisiti per il riconoscimento delle agevolazioni tributarie.
- Art. 14 ●** Le riserve sociali, tanto ordinarie che straordinarie, ivi compresa quella da sovrapprezzo quote sociali, sono indivisibili e, conseguentemente, non sono mai ripartibili fra i soci né durante la vita della cooperativa né all'atto del suo scioglimento.
- Art. 15 ●** In caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote sociali effettivamente versate dai soci, eventualmente rivalutate nei limiti consentiti dalla legge, ed il pagamento dei dividendi eventualmente maturati e non ancora distribuiti, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione, previsti dall'art. 11 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59.
- Art. 16 ●** Le clausole mutualistiche di cui agli artt. 13 tredici, 14 quattordici e 15 quindici, richiamate anche in altri articoli del presente statuto, sono inderogabili e devono essere in fatto osservate.

- Art. 17** ● Con uno o più regolamenti interni sono stabiliti i criteri, le regole e le condizioni per la partecipazione dei soci alle assegnazioni degli alloggi e delle loro pertinenze e, eventualmente, tutti gli altri criteri, le regole e le condizioni necessari per meglio disciplinare l'attività mutualistica, la vita sociale, i rapporti fra la cooperativa ed i suoi soci, il funzionamento degli organi sociali e quant'altro si rendesse necessario disciplinare. I regolamenti interni sono redatti dal Consiglio di Amministrazione e sottoposti alla approvazione della assemblea ordinaria dei soci, che li approva con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.
- Salva diversa previsione regolamentare, per quanto concerne l'assegnazione degli alloggi si procederà con la formazione di graduatorie che dovranno prevedere, oltre agli eventuali altri criteri, quello dell'anzianità d'iscrizione a libro soci della cooperativa. La costituzione e la esecuzione del rapporto mutualistico di assegnazione degli alloggi ai soci, che costituisce rapporto contrattuale conseguente, ma distinto dal rapporto societario, dovrà risultare per iscritto con la definizione delle condizioni economico-qualitative e con il rispetto del principio della parità di trattamento.
- Nella programmazione delle iniziative edificatorie la cooperativa determina i corrispettivi mutualistici dovuti dai soci per l'assegnazione degli alloggi e delle loro pertinenze, tenendo conto di tutti i costi esterni ed interni di realizzazione, degli oneri finanziari, nonché di tutti gli altri costi e le altre spese, ivi comprese le spese generali e societarie, e di un importo destinato sia a copertura dei rischi e degli imprevisti di realizzazione, sia al rafforzamento patrimoniale, al consolidamento ed allo sviluppo della cooperativa, con l'obiettivo, se possibile, di praticare al socio condizioni vantaggiose rispetto a quelle relative ad altre offerte di comparabile qualità e garanzia, dandosi così luogo all'attribuzione del vantaggio mutualistico fino dal momento del perfezionamento dello scambio mutualistico.
- Compete al consiglio di amministrazione, considerata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della cooperativa, proporre all'assemblea la deliberazione di un eventuale ristorno ai soci nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalità stabiliti dalla normativa vigente e dalle disposizioni del presente statuto e dalle eventuali disposizioni in materia del regolamento interno.
- Il ristorno non è un diritto soggettivo del socio. Esso costituisce un ulteriore eventuale vantaggio mutualistico, attribuibile solo al termine di ogni periodo di gestione, quale restituzione di una parte di quanto pagato per la definitiva assegnazione in proprietà o per il godimento dell'alloggio e può essere ripartito esclusivamente tra i soci in proporzione all'importo degli scambi mutualistici, relativi alla assegnazione degli alloggi, effettivamente perfezionati nell'esercizio cui il ristorno si riferisce. Con regolamento interno potranno essere definiti ulteriori elementi, anche quantitativi e qualitativi, ai quali proporzionare il ristorno.
- Nella formulazione della proposta, il consiglio di amministrazione, oltre ad attenersi ai principi di corretta e prudente amministrazione, deve tener conto degli impegni e dei programmi futuri della cooperativa, dei suoi obiettivi di perseguire lo sviluppo della attività mutualistica e delle conseguenti esigenze di patrimonializzazione, anche nell'interesse e per la tutela dei propri soci.
- Il ristorno riconosciuto a ciascun socio non può comunque mai superare l'uno per cento dell'importo degli scambi mutualistici realizzati dal socio con la cooperativa, come risultante dai ricavi del conto economico del bilancio dell'esercizio sociale cui il ristorno si riferisce. L'entità complessiva del ristorno deliberato per ogni singolo esercizio sociale non può, comunque, mai superare né il residuo risultante dalla attività svolta con i soci, né il 10% dieci per cento dell'utile netto realizzato nell'esercizio sociale cui il ristorno si riferisce.

## Art. 18 ●

L'esercizio sociale decorre dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede, ai sensi di legge, alla redazione del bilancio e della sua relazione sulla gestione contenente anche l'indicazione dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico nonché l'illustrazione delle ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Gli amministratori dovranno evidenziare, fra l'altro, i dati relativi all'attività svolta coi soci e documentare la condizione di cooperativa a mutualità prevalente.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili netti annuali, destinandoli:

- a) alla riserva legale in misura non inferiore a quella prevista dalla legge e, comunque, non meno del 30% (trenta per cento);
- b) una quota ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) una quota non superiore al 10% dieci per cento degli utili netti ad eventuale ristorno ai soci che hanno partecipato all'attività mutualistica, nel rispetto dei limiti e delle modalità di legge e di cui al precedente articolo 17 diciassette;
- d) ad eventuale dividendo ai soci, in una misura che non potrà superare, in ogni caso, né la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei Buoni Postali Fruttiferi, aumentata di punti percentuali 2,50 (due e centesimi cinquanta), rispetto al capitale effettivamente versato, né la misura massima prevista dalle leggi in materia di requisiti mutualistici per il riconoscimento delle agevolazioni tributarie, fatto salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 2545 quinquies del codice civile;
- e) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, alle condizioni e nei limiti contemplati dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- f) ad eventuale riserva straordinaria.

Il dividendo di cui al punto d) sarà accreditato, salva diversa delibera dell'assemblea, ai singoli soci in aumento della loro quota sociale sino al limite massimo consentito dalle leggi vigenti.

Le destinazioni di cui alle lettere c), d), e) ed f) sono facoltative e possono essere alternative o cumulative.

La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori è consentita solo una volta effettuate le destinazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) e solo se proposta dal consiglio di amministrazione.

Se il bilancio di esercizio si chiude con una perdita, l'Assemblea, fatto salvo quanto eventualmente previsto dal codice civile o dalle altre norme in materia, decide sulla sua copertura utilizzando:

- a) le eventuali riserve di cui al punto d) del precedente art. 12 dodici;
- b) le riserve straordinarie;
- c) la riserva legale;
- d) le quote sociali.

Qualora le riserve vengano utilizzate per la copertura di perdite di esercizio, l'Assemblea non potrà deliberare distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite con destinazione ad esse di utili di esercizi sociali successivi.

## Art. 19 ●

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare che, in deroga alle disposizioni dell'articolo precedente, la totalità degli utili annuali, al netto comunque della quota da devolversi ai Fondi Mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, venga devoluta al Fondo di Riserva Legale.

Le riserve di cui alle lettere a) e f) dell'articolo 18 diciotto precedente, non sono mai divisibili fra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che al suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904.

- Art. 20** ● Gli organi della Cooperativa sono:
- a) l'Assemblea dei Soci o l'assemblea generale dei delegati preceduta dalle assemblee separate dei soci;
  - b) il Consiglio di Amministrazione;
  - c) il Collegio Sindacale.

### **Assemblee**

- Art. 21** ● Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, a norma di legge, in relazione alla materia che forma oggetto delle loro deliberazioni.

L'Assemblea Ordinaria:

- 1) approva il bilancio d'esercizio e delibera in merito alla destinazione dei residui attivi o alla copertura delle perdite;
  - 2) nomina e revoca gli amministratori, nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale e, sentito il collegio sindacale, nomina e revoca il soggetto incaricato del controllo contabile;
  - 3) determina il compenso da corrisondersi agli Amministratori per la loro attività collegiale, ai Sindaci ed al soggetto incaricato del controllo contabile;
  - 4) approva, con le maggioranze stabilite per l'assemblea straordinaria, i regolamenti interni previsti nel presente statuto o che si rendessero necessari;
  - 5) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
  - 6) delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori, ferma la responsabilità di questi ultimi per gli atti da essi compiuti.
- L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:
- A) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;
  - B) sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della società;
  - C) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
  - D) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

- Art. 22** ● L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, il luogo, anche in Comune diverso da quello della sede sociale purchè in Italia, il giorno e l'ora di prima e di seconda convocazione, la quale ultima deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana almeno quindici giorni di calendario prima di quello fissato per la prima convocazione. In mancanza della suddetta formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e vi intervenga la maggioranza degli Amministratori e dei componenti degli organi di controllo. Il Consiglio potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quanto previsto nel secondo comma, esporre l'avviso di convocazione della assemblea nella sede sociale e/o usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'esame del bilancio di esercizio e l'adozione delle conseguenti deliberazioni. Quando particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano o qualora la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il Consiglio di Amministrazione può convocare l'Assemblea per l'approvazione del bilancio entro e non oltre centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, segnalandone le ragioni nella sua relazione.

L'Assemblea ordinaria e/o straordinaria, avrà luogo altresì quando sia ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione o quando ne sia fatta richiesta, per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o dal soggetto incaricato del controllo contabile o da almeno un decimo dei Soci, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2367 del Codice Civile.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo senza ritardo e, comunque, entro trenta giorni dalla richiesta.

**Art. 23** ● Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni che siano in regola con i versamenti dovuti, a qualsiasi titolo, alla cooperativa.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sociale posseduta. Il socio può farsi rappresentare nelle assemblee da un altro socio, avente diritto al voto, che non sia amministratore, sindaco, incaricato del controllo contabile o dipendente della cooperativa o di società controllate dalla cooperativa. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e per singola assemblea e per singolo delegato, con effetto anche per le convocazioni successive alla prima, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di altri due soci.

Le deleghe devono essere menzionate nel processo verbale dell'Assemblea e devono essere conservate fra gli atti sociali.

I soci ammessi da meno di novanta giorni, nonché i rappresentanti degli enti cui la cooperativa aderisce e gli invitati possono assistere ai lavori delle assemblee, senza diritto al voto.

**Art. 24** ● In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'assemblea regolarmente costituita rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità allo statuto ed alle leggi in materia, sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

**Art. 25** ● L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sull'anticipato scioglimento e sulla liquidazione della società, nei quali casi occorrerà, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza diretta o per delega di almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci aventi diritto al voto e il voto favorevole di almeno i 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti e rappresentati.

Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano con prova e controprova e, comunque, devono farsi per voto palese.

Le nomine delle cariche sociali sono fatte a maggioranza relativa dei voti espressi dai soci presenti e rappresentati, salvo che esse avvengano per acclamazione su delibera dell'assemblea.

**Art. 26** ● L'assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In assenza del Presidente e del Vice Presidente, o quando la maggioranza lo richieda, l'Assemblea provvederà a nominare il proprio presidente.

Il Presidente dell'Assemblea accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, la regolarità delle deleghe, la regolare costituzione, regola lo svolgimento dei lavori ed accerta i risultati delle votazioni.

L'assemblea nomina il Segretario ed, occorrendo, almeno due scrutatori, questi ultimi da scegliersi fra i Soci presenti.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e dagli scrutatori, se nominati. Il verbale deve consentire, per ciascuna votazione, anche per allegato, l'identificazione dei soci astenuti e dissenzienti e devono esservi riassunte, su richiesta degli intervenuti, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine

del giorno. In particolare ciascun socio astenuto o dissenziente, su richiesta del Presidente, ha l'onere, se richiesto anche ai fini dell'eventuale impugnativa della delibera e quindi dell'identificazione della sua dichiarazione di voto, di utilizzare e/o di compilare le schede o gli appositi allegati predisposti e messi a disposizione dalla cooperativa.

Il verbale dell'assemblea straordinaria è redatto da un Notaio.

Per meglio disciplinare il funzionamento delle assemblee, ivi comprese le eventuali assemblee separate e la conseguente assemblea generale, potrà essere predisposto apposito regolamento interno.

## Art. 27 ●

Qualora sia obbligatorio per legge, o quando lo ritenga utile il consiglio di amministrazione con propria deliberazione, si terranno assemblee separate. In tale caso le assemblee separate nomineranno i delegati che parteciperanno alla assemblea generale dei delegati.

Il numero dei voti rappresentato dai delegati nella assemblea generale è considerato sia ai fini della regolarità della costituzione di tale assemblea sia ai fini della validità delle deliberazioni dalla assemblea stessa adottate.

All'assemblea generale possono assistere, senza diritto di voto e di intervento, anche i soci non delegati, anche se non hanno preso parte alle assemblee separate.

Tutte le disposizioni previste per le assemblee dai precedenti articoli dal 21 ventuno al 26 ventisei compresi, se ed in quanto compatibili, si applicano sia alle assemblee separate sia alla assemblea generale dei delegati.

L'avviso di convocazione della assemblea dei delegati deve essere pubblicato almeno 15 quindici giorni prima della data fissata per la prima convocazione della prima assemblea separata. L'avviso di convocazione è unico e dovrà contenere le date fissate per le assemblee separate e per l'assemblea generale dei delegati, che dovrà tenersi almeno quattro giorni dopo la data prevista, quale seconda convocazione, dell'ultima assemblea separata.

Alle singole assemblee separate parteciperanno i soci aventi i requisiti richiesti per tale assemblea sulla base dei criteri stabiliti dalla legge e/o dal regolamento interno o, in mancanza, dal consiglio di amministrazione. Nel caso di soci che hanno i requisiti per partecipare a più assemblee separate, spetta al consiglio decidere il criterio per definire l'assemblea di competenza. Ogni socio ha comunque diritto di partecipare ad una sola assemblea separata.

Con apposito regolamento interno potranno essere stabilite, in conformità alla legge, tutte le regole per il funzionamento delle assemblee separate e l'eventuale costituzione di sezioni soci. In mancanza del regolamento interno si applicano le norme che seguono.

Il Presidente ed il segretario di ciascuna assemblea separata sono nominati dall'assemblea stessa ed il verbale di ciascuna assemblea separata deve essere consegnato, a cura di uno dei delegati, al Presidente dell'assemblea generale dei delegati, prima dell'inizio della stessa. Gli stessi verbali verranno trascritti sul libro verbali delle assemblee.

Alle assemblee separate interviene il Presidente del consiglio di amministrazione o un suo delegato e ad esse possono partecipare tutti gli amministratori.

All'assemblea generale parteciperanno i delegati, nominati fra i soci presenti nelle singole assemblee separate, che dovranno essere portatori dell'esatto numero dei voti, favorevoli, contrari ed astenuti, ottenuti in ogni assemblea separata, con rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee stesse e con vincolo di mandato, salva diversa delibera dell'assemblea che li ha nominati.

Il consiglio di amministrazione, contestualmente alla delibera di convocazione delle assemblee separate, determina ogni quanti voti viene attribuito un delegato.

Spetta comunque un delegato anche per le eventuali residue frazioni.

Per ciascun argomento posto all'ordine del giorno ed oggetto di deliberazione, ciascuna assemblea separata nominerà in rappresentanza dei soci che hanno rispettivamente espresso voto favorevole alla deliberazione o espresso voto contrario alla deliberazione

stessa o espresso voto di astensione, i delegati spettanti sulla base della delibera del consiglio di amministrazione o, in mancanza, un delegato ogni dieci, o frazione di dieci, voti. L'assemblea separata può anche nominare, fra i soci in essa presenti, delegati supplenti che possono essere incaricati in loro vece dai soci delegati qualora questi ultimi siano impediti a partecipare direttamente alla assemblea generale dei delegati.

## Consiglio di Amministrazione

### Art. 28 ●

Il Consiglio di Amministrazione si compone di quindici Consiglieri.

I Consiglieri sono eletti dalla Assemblea fra i Soci iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni, che siano in regola con i versamenti dovuti, a qualsiasi titolo, alla cooperativa e che siano in possesso della necessaria capacità di agire.

I Consiglieri rimangono in carica tre esercizi sociali e il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato annualmente per 1/3 un terzo dei suoi componenti. I Consiglieri devono essere sostituiti in base all'anzianità di nomina. Le procedure ed i criteri di nomina degli amministratori sono stabiliti da apposito regolamento interno, approvato ai sensi dell'art. 17 del presente statuto.

I consiglieri scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio sociale del loro mandato. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui i consiglieri in scadenza di mandato sono stati sostituiti dai nuovi nominati.

Decade di diritto dalla carica il Consigliere che perda il requisito di socio, nonché i consiglieri che perdono i requisiti di legge.

I consiglieri sono sempre rieleggibili, fatte salve nuove e diverse disposizioni di legge al riguardo. Spetta alla Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti ai consiglieri per la loro attività collegiale che, in mancanza, è gratuita; è fatto comunque salvo il rimborso delle spese vive sostenute nella esecuzione del loro incarico.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.

### Art. 29 ●

Il Consiglio di Amministrazione, quando non vi abbia già provveduto l'assemblea, dopo ogni rinnovo annuale dei suoi membri, elegge tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente.

Nei limiti di legge e di statuto, il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori oppure ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni soltanto dei suoi membri; non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2381, quarto comma, del Codice Civile ed i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci nonché le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Le deleghe possono essere revocate in qualsiasi momento.

Nel conferire le deleghe il consiglio determina il contenuto, i limiti ed eventualmente le modalità di esercizio delle deleghe stesse, fatto salvo il suo potere di impartire direttive, avocare a sé operazioni rientranti nelle deleghe, revocarle, anche temporaneamente, nonché chiedere relazioni sull'operato dei consiglieri delegati, anche oltre quanto previsto dal penultimo comma dell'art. 2381 del codice civile.

Spetta al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare l'eventuale remunerazione dovuta a quelli dei suoi membri che, in conformità dello statuto, siano investiti di particolari incarichi a carattere continuativo, in favore della società.

### Art. 30 ●

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente, presso la sede sociale o altrove in Italia, ogni qualvolta vi sia materia sulla quale deliberare e quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri o da almeno uno dei Sindaci effettivi.

La convocazione è effettuata tramite avviso scritto spedito al domicilio dei Consiglieri e dei Sindaci almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta.

In caso di urgenza è ammessa la convocazione mediante avviso con preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore, inviato allo specifico indirizzo indicato da ogni consigliere e

da ogni sindaco, con una delle seguenti forme, anche diverse per singolo componente: messo, telegramma, telefax o posta elettronica.

L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della adunanza.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri in carica.

Non è ammessa la presenza per delega.

Il Presidente coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

**Art. 31** ● Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione verranno verbalizzate in apposito libro. Il verbale delle riunioni consiliari deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario, che può essere un terzo estraneo.

**Art. 32** ● Il Consiglio di Amministrazione, in conformità alla legge, è investito di tutti i poteri per la gestione, ordinaria e straordinaria, della Cooperativa, della quale ha l'esclusiva competenza e responsabilità, salvo quelli che sono espressamente riservati alla assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, oltre alle attribuzioni previste dalla legge, deve provvedere, fra l'altro ed a titolo puramente esemplificativo, a:

- a) eleggere Presidente e Vice Presidente, quando non vi abbia già provveduto l'assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi e le relative relazioni;
- c) convocare le assemblee dei soci e curare l'esecuzione delle deliberazioni adottate;
- d) predisporre i regolamenti interni da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- e) compiere tutte le operazioni, deliberare su tutti gli atti, le convenzioni e i contratti, di ogni genere, ed assumere tutte le obbligazioni necessarie o utili per il conseguimento dello scopo mutualistico e l'attuazione dell'oggetto sociale o, comunque, inerenti le attività e la gestione sociale;
- f) dare l'adesione della Cooperativa ad organismi ed istituzioni che abbiano per fine l'incremento e lo sviluppo della cooperazione;
- g) deliberare l'assunzione di partecipazioni, la costituzione di società di capitali e di enti e la partecipazione ad associazioni temporanee d'impresa o ad accordi di programma;
- h) deliberare l'ammissione, il recesso, e la esclusione dei soci;
- i) determinare, previo parere del Collegio Sindacale, la remunerazione ed il rimborso spese spettanti agli amministratori investiti di particolari incarichi sociali;
- l) assumere e licenziare il personale dipendente della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- m) conferire nei limiti di legge procure per determinati atti o per determinate categorie di atti, ferme le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione dal successivo art. 33 trentatre; nominare eventuali Direttori fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni; conferire deleghe al personale dipendente della società definendone il contenuto ed i limiti dei poteri connessi;
- n) provvedere, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, alla sostituzione dei suoi componenti che venissero a mancare nel corso del mandato;
- o) verificare il generale andamento della gestione e la sua prevedibile evoluzione;
- p) rilasciare e richiedere garanzie, contrarre mutui, nonché richiedere finanziamenti e, in sostanza, compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e di straordinaria amministrazione, anche se non menzionati nei punti precedenti, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente Statuto, siano riservati alla assemblea.

E' conferito agli amministratori il potere di deliberare gli adeguamenti dello statuto sociale a nuove disposizioni normative, nel rispetto delle modalità di legge.

## **Presidente**

### **Art. 33**

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la firma sociale e la rappresentanza generale e legale della Cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione competono i poteri e gli adempimenti previsti dalla legge e dal presente statuto.

Sulla base delle decisioni e degli indirizzi del consiglio di amministrazione, il Presidente stipula i contratti e gli atti di ogni genere della società. Lo stesso Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.

Egli ha facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, egli può delegare i propri poteri, in tutto o in parte ma nei limiti di legge, al Vice Presidente o a uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, nonché, con speciale procura per determinati atti o per determinate categorie di atti, a dipendenti della società.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le mansioni di sua competenza spettano al Vice Presidente.

La firma del Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione fa piena prova di fronte a chiunque dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

## **Collegio sindacale - Controllo contabile**

### **Art. 34**

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, per i quali non sussistano divieti di legge all'assunzione dell'incarico.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dalla Assemblea.

I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci effettivi e del Presidente del Collegio viene fissata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intera durata del loro ufficio.

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo corretto funzionamento.

Esso riferisce all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sulla attività svolta nell'adempimento dei propri doveri e formula osservazioni e proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione. Riferisce altresì sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla condizione di prevalenza mutualistica dell'attività della cooperativa in favore dei soci, con le modalità di legge, e sulle eventuali denunce presentate dai soci.

I Sindaci possono, in ogni momento, provvedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, adempiono a tutti gli altri obblighi posti a loro carico dalla legge e dallo statuto.

### **Art. 35**

Il controllo contabile consiste nell'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 2409 ter del codice civile e successive sue modifiche e/o sostituzioni, dalle leggi e dallo statuto. L'attività di controllo contabile deve essere documentata in apposito libro tenuto, secondo le disposizioni del terzo comma dell'art. 2421 del codice civile, presso la sede della società.

Fino a quando la Società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, fatta salva diversa delibera assunta dalla assemblea, la funzione di controllo contabile della Società compete al Collegio Sindacale.

Qualora, per delibera dell'assemblea o per obbligo di legge, il controllo contabile non sia esercitato dal Collegio Sindacale, l'assemblea deve conferire l'incarico ad un revisore contabile o ad una società di revisione ai sensi dell'art. 2409 bis e seguenti del codice civile.

Ove il Collegio Sindacale cessi lo svolgimento del controllo contabile della Società, esprime all'Assemblea il proprio parere in merito alla nomina ed alla revoca del revisore contabile o della società di revisione alla quale è conferito l'incarico del controllo contabile della Società, e scambia tempestivamente con il soggetto incaricato le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

**Art. 36 ●** Per quanto concerne tutti gli altri aspetti quali il funzionamento, i poteri, le responsabilità, le riunioni, le deliberazioni, l'iscrizione, l'ineleggibilità, la revoca, la scadenza, la cessazione, la decadenza, il subentro e la sostituzione dei sindaci e degli incaricati del controllo contabile si applicano le norme di legge.

## Titolo VI Conciliazione

**Art. 37 ●** Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la cooperativa ed i singoli suoi soci, ovvero tra i soci medesimi, in tutte le materie o le questioni che riguardano, nel senso più ampio, i loro rapporti con la cooperativa, in particolare, le questioni in materia di recesso e di esclusione, nonché le questioni connesse all'interpretazione, alla applicazione ed alla esecuzione delle disposizioni contenute nel presente statuto, nei regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi sociali e/o, più in generale, le questioni connesse all'esercizio dell'attività sociale ed ai rapporti nascenti dallo scambio mutualistico, anche quando i singoli atti inerenti lo scambio mutualistico con i soci non lo prevedono, e purchè concernenti diritti disponibili, dovranno essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione secondo le procedure del Regolamento del Servizio di Conciliazione della C.C.I.A.A. della sede sociale, cui si fa espresso riferimento, vigente al momento dell'avvio della procedura.

Ogni informazione relativa allo svolgimento della conciliazione, e tra queste l'eventuale proposta del conciliatore e tutte le posizioni eventualmente assunte dalle parti rispetto ad essa, è assolutamente riservata e non può essere utilizzata in alcun modo nell'eventuale procedura proposta avanti l'Autorità Giudiziaria a seguito dell'insuccesso della conciliazione.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 e successive modifiche e integrazioni.

## Titolo VII Disposizioni generali

**Art. 38 ●** L'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento della Cooperativa deve procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci, osservate le disposizioni di legge al riguardo.

Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ai sensi dell'art. 15 quindici del presente Statuto.

**Art. 39 ●** Per quanto non è espressamente disposto nel presente statuto e nei regolamenti interni, si applicano le leggi speciali sulle cooperative e le vigenti norme del Codice Civile con riferimento alla normativa sulle società per azioni, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Eventuali nuove norme inderogabili in materia di società cooperative si applicano indipendentemente dall'adeguamento del presente statuto.

# Abitcoop

**ABITCOOP - COOPERATIVA DI ABITAZIONE  
DELLA PROVINCIA DI MODENA - Società Cooperativa**

via V. Santi, 14 • 41100 Modena  
tel. 059 381411 • fax 059 331408

sito: [www.abitcoop.it](http://www.abitcoop.it)

e-mail: [abitcoop@abitcoop.it](mailto:abitcoop@abitcoop.it)

registro imprese di Mo

c.f. e p. iva 00671780369

albo società cooperative

a mutualità prevalente A103849

categoria edilizia di abitazione

albo nazionale società cooperative

edilizie di abitazione 08/036/023/88

## Uffici di zona

**Carpi** viale Peruzzi, 24

41012 Carpi - MO

tel. 059 689999 - fax 059 7473016

**Mirandola** via Battisti, 22/24

41037 Mirandola - MO

tel. e fax 0535 23140

**Sassuolo** via S. Giorgio, 10

41049 Sassuolo - MO

tel. e fax 0536 801580

**Vignola** via Selmi, 7

41058 Vignola - MO

tel. e fax 059 774234

